

## PROTOCOLLO D'INTESA

**TRA IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, L'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA, L'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE E IL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL COORDINAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI IN MATERIA DI STATISTICHE AGRICOLE**

**l'Istituto nazionale di statistica**, di seguito denominato Istat, con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n.16, Codice Fiscale 80111810588, Partita IVA 02124831005, rappresentato per la firma del presente atto dal Presidente facente funzioni, Francesco Maria Chelli, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

e

**il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, di seguito denominato MASAF, con sede in Roma, Via Venti Settembre, n.20, Codice Fiscale 97099470581, rappresentato per la firma del presente atto dal Ministro, Francesco Lollobrigida, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

e

**il Ministero della Salute**, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta, n.5, Codice Fiscale 80242250589, rappresentato per la firma del presente atto dal Ministro, Orazio Schillaci, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero della Salute in Lungotevere Ripa, n. 1, Roma,

e

**la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, di seguito denominata Conferenza, con sede in Roma, Via Parigi, n.11, rappresentate per la firma del presente atto dal Presidente, Massimiliano Fedriga, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

e

**l'Agenzia per le Erogazioni in agricoltura**, di seguito denominata AGEA, con sede in Roma, Via Palestro, n.81, Codice Fiscale 97181460581, Partita IVA 06234661004, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore, Fabio Vitale, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

e

**il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria** - Ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MASAF - di seguito denominato CREA, con sede in Roma, Via della Navicella n.2/4, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, rappresentato per la firma del presente atto dal Presidente, Andrea Rocchi, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

e

**l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare**, di seguito denominato ISMEA, con sede in Roma, Viale Liegi, n.26, Codice Fiscale 08037790584, Partita IVA 01942351006, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente, Livio Proietti, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

### **PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli Organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto legislativo n. 322/1989 fanno parte del SISTAN, rispettivamente, l'Istat, gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) , dello stesso decreto legislativo n. 322/1989 fanno parte del SISTAN anche gli uffici di statistica di amministrazioni e enti pubblici individuati, ai sensi dell'art. 4, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il Presidente dell'Istat; nonché, ai sensi del medesimo art. 2, lett. h), gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- il DPCM n. 105/2013 affida la gestione della funzione statistica di cui all'art. 6 del succitato D.Lgs. n. 322/1989 nell'ambito del MIPAAF alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali – AGRET;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito D.M.) Prot. N.9361300 del 04/12/2020 individua gli uffici dirigenziali non generali tra i quali l'Ufficio AGRET VII – Sviluppo ed evoluzione del SIAN, con compiti, tra gli altri, di gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.;
- l'art.1, comma 3, dello Statuto del CREA, emanato con il Decreto Interministeriale n. 0007439 del 9 gennaio 2024 dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede che il CREA fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Le funzioni di raccolta, elaborazione e

produzione di dati statistici e di coordinamento delle attività statistiche realizzate all'interno dell'Ente sono attribuite con apposito regolamento ad un singolo Centro.

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del proprio Statuto, il CREA svolge, promuove, coordina attività di ricerca, sostiene la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati, nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero. A tale riguardo, attraverso il proprio Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia, è organo di collegamento tra l'Italia e l'UE per la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), inserita nel Programma Statistico Nazionale 2020-2022, aggiornamento 2022;
- il Regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola e ridefinisce le finalità dell'istituzione della rete contabile comunitaria, al fine di soddisfare le esigenze della politica agricola comune (PAC), compresa la valutazione del suo impatto sul settore agricolo;
- il medesimo regolamento rinomina la rete d'informazione contabile agricola (RICA) in rete d'informazione sulla sostenibilità agricola ("RISA") per la raccolta e l'analisi di dati sulla sostenibilità a livello di azienda agricola che coprano la dimensione economica, ambientale e sociale ("dati RISA"). I dati RISA possono essere utilizzati per contribuire alla valutazione di aspetti aggiuntivi connessi alla sostenibilità dell'agricoltura dell'Unione e per rispondere alle sfide cui essa deve far fronte;
- il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , g) , h) , i) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53, definisce come autorità competente del sistema I&R il Ministero della Salute, che si avvale per la tenuta dei registri della base dati informatizzata BDN, gestita per gli aspetti tecnici dal CSN (Centro Servizi Nazionale per l'epidemiologia, programmazione e informazione, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise);
- il DPCM 28 maggio 2002 inserisce l'ufficio di statistica dell'AGEA nell'ambito del SISTAN;
- il D.Lgs. 74 del 21 maggio 2018 e s.m.i. attribuisce ad AGEA le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d), ed e) del medesimo D. Lgs, tra i quali la gestione del GIS del SIAN e del fascicolo aziendale;

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello Statuto dell'ISMEA - adottato con Decreto interministeriale n. 703995 del 27 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis, decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 - l'Istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- l'ISMEA, ai sensi dell'articolo 2 del proprio Statuto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali che investono l'intero settore agricolo-alimentare, svolge, sulla base degli indirizzi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le funzioni di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, agroindustriali, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del predetto Statuto, l'ISMEA, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge la rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di competenza e analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i costi, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea, nonché l'elaborazione e la divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza; in quest'ambito, l'Istituto attua una divulgazione sistematica delle fonti informative;
- l'articolo 2, comma 2, lett. c) del D.P.R. 7 settembre 2010, n.166 dispone che l'Istat provvede “a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681”;
- ai sensi dell'art. 6, lett. b) del citato d.lgs. n. 322/89, gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
- ai sensi dell'art. 7 del citato d.lgs. 322/89, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

- ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD, Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i., qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni previste dall'art. 2, comma 6, del medesimo decreto e salvi i casi previsti dall'art. 24 della l. 241/90, nonché nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
- ai sensi dell'art.15, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 322/1989, l'Istat provvede alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale, vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del SISTAN;
- la Direttiva n.12/Comstat del 16 dicembre 2021 contiene il Codice italiano delle statistiche ufficiali e le relative Linee Guida Istat pubblicate il 5 ottobre 2023;
- l'Accordo ai sensi dell'art.4 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281 tra Istat, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche, approvato in Conferenza permanente Stato-regioni il 6 luglio 2017, prevede l'individuazione degli strumenti volti al miglioramento della qualità dell'informazione statistica prodotta nell'ambito del Sistan, l'art. 6 inoltre prevede che "tutti i prodotti delle rilevazioni statistiche di titolarità istat effettuate degli uffici di statistica delle Regioni nell'ambito del Programma statistico nazionale, una volta validati nella loro attendibilità dal responsabile dell'ufficio e trasmessi all'Istat, possono essere pubblicati da tale ufficio nel rispetto dei requisiti di qualità, nelle forme e con le modalità che saranno fissate dal Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 del D.p.R. N. 166/2010;
- l'Atto di indirizzo n. 3/Comstat del 27 marzo 2018 stabilisce li requisiti per la diffusione da parte degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale dei dati di titolarità Istat non ancora validati dall'Istituto.
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, disciplinano il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- le disposizioni specifiche per i trattamenti di dati personali da parte dei soggetti del SISTAN sono contenute nell'allegato al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale"- attualmente in



fase di revisione sulla base della delibera n. 133 del Garante per la protezione dei dati personali del 15 aprile 2021 - e nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare agli articoli 6-bis e 9 che prevede: “I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale da parte degli Uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici”;

- l'articolo 4 del regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 definisce il sistema statistico europeo come il partenariato tra l'autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee;
- l'articolo 5 del regolamento (CE) n.223/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, dispone che l'autorità statistica nazionale, designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione ed alla diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo, funga da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche;
- il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea debbano svolgere, con periodicità triennale, l'indagine sulla struttura delle aziende agricole;
- il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 (SAIO) relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli considera importante disporre di dati statistici armonizzati, coerenti e comparabili di elevata qualità per esaminare la situazione e le tendenze degli input e degli output agricoli nell'Unione, al fine di fornire dati significativi e precisi sull'impatto ambientale ed economico dell'agricoltura nonché sul ritmo della transizione verso pratiche agricole più sostenibili;
- il medesimo regolamento (UE) 2022/2379 indica che, al fine di migliorare l'efficienza dei processi di produzione statistica dell'SSE e di ridurre gli oneri amministrativi per i rispondenti, gli istituti di statistica e le altre autorità nazionali dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi necessari a fini pubblici, indipendentemente dal fatto che siano detenuti da enti pubblici, semipubblici o privati, e di utilizzare tali dati. Gli INS e le altre autorità nazionali dovrebbero inoltre essere in grado di integrare tali dati amministrativi con dati statistici, nella misura in cui tali dati siano necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche agricole europee, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Gli Stati

- membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per modernizzare, nella misura del possibile, le modalità di rilevazione dei dati;
- il Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici;
  - con la comunicazione COM (2007) 23 del 24 gennaio 2007 la Commissione invita gli Stati membri alla definizione del programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea;
  - l'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, come modificato dall'articolo 1, punto 11) del Regolamento (UE) 2015/759, art.17bis stabilisce che al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica, le altre autorità nazionali di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento (CE) n. 223/2009 e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee;
  - l'articolo 17 bis del Regolamento (UE) 2015/759, al punto 5 in particolare, stabilisce che gli INS e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione;
  - il Regolamento (UE) 2023/2674 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, ridefinisce le funzioni della rete contabile comunitaria. L'indagine è rinominata in rete d'informazione sulla sostenibilità agricola ("RISA") per la raccolta e l'analisi di dati sulla sostenibilità a livello di azienda agricola, che coprono la dimensione economica, ambientale e sociale;
  - l'articolo 1 (commi da 227 a 237) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, il 7° Censimento generale dell'agricoltura (effettuato nell'anno 2021 con riferimento al 2020) e il Censimento permanente dell'agricoltura (CPA) con primo anno di riferimento 2021. Secondo il dettato legislativo, i censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche.

#### CONSIDERATO CHE

- le Parti, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali sono tenute a produrre statistiche, elaborazioni su dati amministrativi e altre sintesi quantitative (in

seguito denominati flussi informativi) per la misurazione dei fenomeni relativi al settore primario e della prima trasformazione;

- è necessario per le Istituzioni pubbliche, gli Enti di ricerca, le Organizzazioni del mondo agricolo, gli operatori di mercato e, più in generale, la collettività disporre di un insieme di informazioni sul settore primario e della prima trasformazione che sia rilevante, completo, coerente, tempestivo, fruibile e documentato;
- le informazioni e i dati amministrativi possono essere impiegati nel processo produttivo delle rilevazioni statistiche campionarie, censuarie ed elicitative al fine di migliorare la qualità dei risultati;
- la produzione di dati e informazioni nel settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca viene effettuata anche attraverso enti collegati al MASAF;
- il precedente protocollo d'intesa tra alcune delle Parti (Istat, MIPAAF, CREA, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e AGEA), redatto in data 12 dicembre 2017, ha esaurito la sua durata (quinquennale) in data 12 dicembre 2022;
- i risultati ottenuti sulla base del protocollo di cui al trattino precedente devono essere ulteriormente consolidati sulla base di un percorso di collaborazione tra le Parti che possa rappresentare la continuazione logica ed operativa rispetto alle attività ed agli obiettivi raggiunti nel precedente protocollo;
- nel quadro delle statistiche agricole, forestali, su pesca ed acquacultura persistono, da un lato, gap informativi e, dall'altro, ridondanze che possono comportare la coesistenza di molteplici dati relativi allo stesso fenomeno che impongono la necessità, da parte degli enti referenti, di un'opera di armonizzazione al fine di evitare apparenti incoerenze dovute a diverse modalità di estrazione del dato;
- il presente protocollo si pone in continuità con il precedente e si ritiene opportuno inserire tra le Parti contraenti il Ministero della Salute a motivo dell'importanza dei flussi informativi gestiti dai medesimi, ivi compresi quelli relativi agli allevamenti inerenti al benessere animale, ai parametri produttivi ed al rischio per la sanità pubblica.

## VISTA

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'articolo 15 in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;



- l'art. 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e successive modifiche e integrazioni, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali.

**Tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Con il presente Protocollo le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie ed organizzative, intendono sviluppare un piano coordinato di attività finalizzate a:
  - a) garantire la continuità delle indagini statistiche delle Parti, con specifica attenzione per quelle previste dai regolamenti europei. Tale obiettivo sarà perseguito anche, nell'ambito delle specifiche competenze delle Parti, tramite le seguenti linee di azione:
    - gestione ed aggiornamento del registro delle aziende agricole (*farm register*);
    - svolgimento di attività di supporto per il censimento permanente dell'agricoltura;
    - mantenimento della continuità e della coerenza delle indagini correnti sulle coltivazioni agrarie, sulla zootecnia, sui mezzi di produzione, sui prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori, sulla pesca a sull'acquacoltura, sulle foreste e sui caratteri strutturali delle aziende agricole;
    - mantenimento della continuità e della coerenza delle elaborazioni correnti sui bilanci dei cereali ed i bilanci dei nutrienti;
  - b) rinnovare la produzione statistica corrente. Tale obiettivo sarà perseguito anche tramite le seguenti linee di azione:
    - verifica della disponibilità di dati, statistici od amministrativi, utili per garantire il pieno adempimento rispetto a quanto richiesto dal regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 (SAIO), con particolare riferimento alla pratica biologica, all'uso di fertilizzanti, all'uso di prodotti fitosanitari da parte delle aziende agricole e alla sostenibilità ambientale e sociale delle attività agricole, nonché di quelli relativi agli allevamenti inerenti al benessere animale, ai parametri produttivi ed al rischio per la sanità pubblica;
    - sviluppo di indicatori sullo sviluppo rurale, sulle attività connesse all'agricoltura e per il monitoraggio della politica agricola comune (PAC) che non siano già contemplati da quanto richiesto dai regolamenti (UE) 2018/1091 (Integrated Farm Statistics – IFS) e 2002/2379 (SAIO);

- c) consentire e favorire lo scambio, per finalità di produzione statistica e per la riduzione del carico statistico sui rispondenti, di dati elementari (microdati) raccolti attraverso processi statistici e amministrativi delle Parti, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto statistico (ed a quelle vigenti in materia di privacy e sicurezza trasmissione dati) e di tutela dei dati personali come riportato nel successivo Articolo 3; tali dati, indipendentemente dalla loro natura personale, sono tutelati dal segreto statistico, pertanto la loro diffusione potrà avvenire solo in forma aggregata in modo da non consentire l'identificazione dell'unità statistica cui si riferiscono, mentre la comunicazione in forma individuale è consentita solo per fini statistici tra gli enti e gli uffici di statistica del SISTAN ai sensi dell'art 6 comma 1 lett. b) del Dlgs. 322/1989, o per fini di ricerca scientifica nei limiti e con le modalità di cui all'art. 5 ter del dlgs. n. 33/13;
- d) monitorare e coordinare congiuntamente i lavori del PSN e i processi di elaborazione e di invio di dati statistici ad EUROSTAT e ad altre istituzioni internazionali, nel rispetto dei rispettivi impegni previsti dal PSN e delle regolamentazioni vigenti in materia di statistiche agricole;
- e) favorire l'utilizzo di forme coordinate di diffusione delle informazioni, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, anche al fine di ridurre possibili ridondanze informative;
- f) condividere con le Parti la tipologia di informazioni da produrre con indagini statistiche, elaborazioni su dati amministrativi e modelli di stima per adempiere al Programma Statistico Nazionale ed alla regolamentazione europea vigente, per il tramite dei tavoli tematici previsti dall'Articolo 4 comma 6 del presente Protocollo;
- g) favorire l'adozione di metodologie, nomenclature, classificazioni e definizioni armonizzate utili alla produzione e alla diffusione degli indicatori statistici;
- h) promuovere occasioni di confronto tecnico-scientifico e di presentazione di risultati di comune interesse.

## Art. 2

### Attuazione del protocollo

1. Gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione delle attività da porre in essere per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono definiti ed adottati dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 4.
2. Qualora sia necessario, le attività di cui al precedente comma possono essere disciplinate con appositi atti esecutivi, che avranno ad oggetto anche la ripartizione di eventuali oneri tra le Parti e che saranno sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Le attività di cui al presente Protocollo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Restano confermate le modalità di definizione della partecipazione delle Parti alle attività del PSN.

### **Art. 3**

#### **Segreto statistico e trattamento di dati personali**

1. Le attività previste dal presente protocollo, solo nei casi che richiedano l'utilizzo di dati coperti dal segreto statistico, sono svolte dall'Istat e dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; in caso di trattamento di dati personali le attività sono, altresì, realizzate nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" attualmente in fase di revisione sulla base della delibera n. 133 del Garante per la protezione dei dati personali del 15 aprile 2021.
2. Gli allegati operativi e gli eventuali ulteriori atti esecutivi sottoscritti dalle Parti ai sensi del presente protocollo definiscono in apposite clausole le modalità di applicazione della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo.

### **Art. 4**

#### **Comitato di coordinamento**

1. Per la gestione del presente Protocollo è istituito un Comitato di coordinamento composto da 2 rappresentanti per ciascuna Parte.
2. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunicherà alle altre Parti per iscritto i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato. È facoltà delle Parti di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione scritta alle altre Parti.
3. Il Comitato ha il compito di:
  - a) definire gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali oneri delle iniziative di cui all'articolo 1;
  - b) al fine di adempiere al compito a), predisporre un piano annuale, dove si indicano le priorità ed eventuali tavoli tematici da costituire;
  - c) monitorare la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. a), attraverso la verifica della coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati intermedi e finali conseguiti;
  - d) individuare le misure da adottare per la risoluzione dei problemi che dovessero evidenziarsi nell'ambito del monitoraggio di cui alla lett. c);
  - e) proporre ogni iniziativa ritenuta utile ai fini della valorizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito del presente protocollo;

- f) redigere una relazione annuale sulle attività svolte in esecuzione del presente protocollo;
  - g) coordinare le attività e le iniziative promosse sulla base del presente Protocollo, in modo da garantire che la loro realizzazione e il loro sviluppo rispondano a rigorosi criteri tecnico-scientifici e siano orientati alla massima efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili.
4. Il Comitato si riunisce almeno ogni 6 mesi ed ogni qualvolta una delle Parti lo richieda. Il Presidente è scelto dalle Parti tra i componenti del Comitato. La Presidenza assicura la Segreteria e per il primo anno è attribuita ad un rappresentante dell'Istat.
  5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, a titolo gratuito, su richiesta di una delle Parti e su invito del Presidente, esperti competenti nelle materie di specifico interesse e rappresentanti di istituzioni e di enti competenti che possano fornire supporto tecnico-scientifico in relazione alle materie in discussione. Sono, altresì, consentite audizioni su specifiche tematiche oggetto del presente Protocollo.
  6. Il Comitato, per specifiche necessità operative rispetto a quanto previsto dall'Articolo 1, può costituire tavoli tematici a cui partecipano esperti delle Parti. I tavoli così costituiti riporteranno i risultati delle loro attività al Comitato stesso.
  7. La partecipazione al Comitato non comporta oneri a carico delle Parti. A tal fine le videoconferenze costituiscono lo strumento privilegiato per garantire la presenza di membri del Comitato o di esperti esterni la cui sede di lavoro non sia ubicata nella città in cui si svolgono le riunioni.

#### **Art. 5**

##### **Durata del Protocollo**

Il presente Protocollo ha la durata di sette anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del protocollo stesso.

#### **Art. 6**

##### **Recesso**

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo, mediante comunicazione scritta da inviare con posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della data del recesso.

#### **Art. 7**

##### **Autonomia delle Regioni**

1. È fatta salva l'autonomia di ciascuna Regione nell'aderire alle singole attività

previste dal presente protocollo, sulla base delle proprie situazioni economiche ed organizzative.

2. Per le Province autonome di Bolzano e di Trento resta fermo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 così come modificato dal d.p.r. 24 marzo 1981, n. 228 e dal d.lgs. 6 luglio 1993, n. 290.

Letto, approvato e sottoscritto

**per l'Istituto nazionale di statistica**

il Presidente  
Francesco Maria Chelli

**per il Ministero dell'agricoltura, della  
sovranià alimentare e delle foreste**

Il Ministro  
Francesco Lollobrigida

**per il Ministero della Salute**

Il Ministro  
Orazio Schillaci

**per le Regioni e le Province  
Autonome**

Il Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle Province Autonome  
Massimiliano Fedriga

**per l'Agenzia per le Erogazioni  
in agricoltura**

Il Direttore  
Fabio Vitale

**per il Consiglio per la Ricerca  
in agricoltura e l'analisi  
dell'Economia Agraria**

Il Presidente  
Andrea Rocchi

**per l'Istituto di Servizi per il Mercato  
Agricolo Alimentare**

Il Presidente  
Livio Proietti



**a) L'Istat si impegna a:**

- coordinare i rapporti con EUROSTAT e l'invio dei dati statistici di propria competenza, oggetto di specifiche regolamentazioni o *gentleman agreement*;
- garantire la conformità delle metodologie, nomenclature, definizioni e classificazioni utilizzate a quanto previsto dalle norme europee e nazionali in materia di statistica e dalle raccomandazioni internazionali;
- garantire che i risultati delle indagini di interesse nazionale di propria competenza siano tra loro confrontabili ed utilizzabili a livello regionale, e ove possibile a livello provinciale e comunale, compatibilmente con quanto definito nel PSN in vigore e nel rispetto dei criteri minimi di qualità di cui gli indicatori diffondibili devono godere;
- collaborare affinché sia possibile estrarre informazioni di interesse nazionale ed europeo da flussi informativi prodotti al fine di soddisfare esigenze conoscitive regionali e sub-regionali (provinciale, fasce altimetriche, comunale);
- includere i dati amministrativi nei processi di produzione, relativamente ai lavori statistici di cui è titolare, nel rispetto dei requisiti di qualità minimi richiesti;
- fornire indicazioni necessarie per la descrizione della qualità degli indicatori calcolati mediante l'uso di informazioni raccolte sia con processi amministrativi, sia con processi statistici;
- comunicare, laddove possibile, i dati provvisori delle indagini come previsto dall'Accordo ai sensi dell'art.4 del dlgs. 28 agosto n. 281 tra l'Istat, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche, approvato in Conferenza permanente Stato-regioni il 6 luglio 2017, compatibilmente con quanto definito nel PSN in vigore;
- agevolare le Parti per l'accesso ai file di microdati validati, archivi amministrativi e geografici nel rispetto della normativa in materia protezione dei dati personali e di segreto statistico.

**b) Il MASAF si impegna a:**

- garantire la continuità delle indagini e delle elaborazioni statistiche di propria competenza inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN), oggetto di specifiche regolamentazioni;
- coordinare i flussi informativi verso le Istituzioni internazionali, previsti o meno dal PSN, con le statistiche ufficiali;
- concordare con le Parti, per l'esecuzione delle rilevazioni e dei lavori statistici inseriti nel PSN in cui ha titolo di organo intermedio e per i lavori di cui è titolare, le metodologie, le nomenclature, le classificazioni e le definizioni da adottare;

- concordare con le Parti possibili adeguamenti della modulistica amministrativa di propria competenza allo scopo di migliorarne l'utilizzo come base informativa per finalità statistiche;
- documentare gli aspetti metodologici relativi a progetti con finalità statistiche non inclusi nel PSN;
- agevolare le Parti per l'accesso ai file di microdati validati, archivi amministrativi e geografici nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di segreto statistico, con particolare riferimento:
  - ai registri previsti per l'agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - ai dati degli Stati membri per l'esecuzione del monitoraggio e della valutazione dei piani strategici della PAC conformemente all'atto di esecuzione adottato sulla base dell'articolo 133 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (DMV);
  - alla zootecnia;
  - allo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - a qualsiasi altra fonte di dati pertinente accessibile alle autorità degli Stati membri.

**c) Il Ministero della Salute si impegna a:**

- garantire la continuità delle indagini e delle elaborazioni statistiche di propria competenza inserite nel PSN, oggetto di specifiche regolamentazioni;
- coordinare i flussi informativi verso le Istituzioni internazionali, previsti o meno dal PSN, con le statistiche ufficiali;
- concordare con le Parti, per l'esecuzione delle rilevazioni e dei lavori statistici inseriti nel PSN in cui ha titolo di organo intermedio e per i lavori di cui è titolare, le metodologie, le nomenclature, le classificazioni e le definizioni da adottare;
- concordare con le Parti possibili adeguamenti della modulistica amministrativa di propria competenza allo scopo di migliorarne l'utilizzo come base informativa per finalità statistiche;
- documentare gli aspetti metodologici relativi a progetti con finalità statistiche non inclusi nel PSN;
- agevolare le Parti per l'accesso ai file di microdati validati, archivi amministrativi e geografici nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di segreto statistico, con particolare riferimento al sistema di identificazione e di registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali istituito dal regolamento (UE) 2016/429 del

Parlamento europeo e del Consiglio e dal relativo atto di adeguamento nazionale Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e a ClassyFarm.

**d) le Regioni e le Province Autonome si impegnano a:**

- collaborare con l'Istat per la realizzazione delle indagini statistiche di settore oggetto di specifiche regolamentazioni internazionali, secondo quanto previsto dal PSN vigente;
- collaborare, elettivamente attraverso il Coordinamento statistico interregionale della Conferenza delle Regioni, alla definizione delle esigenze conoscitive, alla progettazione delle attività ed alla realizzazione delle stesse per quanto attiene alle competenze delle Regioni e delle P.A;
- concordare con le Parti, per i lavori inseriti nel PSN di cui sono titolari o per quelli oggetto di specifiche regolamentazioni internazionali, le metodologie, le nomenclature, le classificazioni e le definizioni da adottare;
- fornire la descrizione del processo amministrativo secondo le indicazioni fornite dall'Istat, nel caso di produzione di indicatori derivanti da dati amministrativi regionali e non rientranti nel SIAN;
- qualora le Regioni promuovessero indagini statistiche per soddisfare esigenze conoscitive regionali, verificare la possibilità di renderle utilizzabili ai fini conoscitivi nazionali ed europei in accordo con le Parti;
- agevolare le Parti per l'accesso ai file di microdati validati, archivi amministrativi e geografici nel rispetto della normativa in materia protezione dei dati personali e di segreto statistico.

**e) L'AGEA si impegna a:**

- concordare con le Parti, per l'esecuzione delle rilevazioni e dei lavori statistici inseriti nel PSN in cui ha titolo di organo intermedio e per i lavori di cui è titolare, le metodologie, le nomenclature, le classificazioni e le definizioni da adottare;
- concordare con le Parti, per i flussi informativi di cui è titolare non previsti dal PSN, le metodologie, le nomenclature, le classificazioni e le definizioni da adottare ove non in contrasto con le norme comunitarie vigenti;
- coordinare i flussi informativi verso le Istituzioni internazionali e non previsti dal PSN con le statistiche ufficiali;
- agevolare le Parti per l'accesso ai file di microdati validati, archivi amministrativi e geografici nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di segreto statistico, con particolare riferimento:
  - al sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- ai microdati ed agli archivi utili per gli obiettivi dell'art.1 punti a) e b) del presente Protocollo, compresi quelli per il monitoraggio e la valutazione della PAC;
- ai dati fisici e finanziari relativi alla PAC e ai relativi fondi (Feasr e Feaga).

**f) Il CREA si impegna a:**

- garantire la continuità delle indagini e delle elaborazioni statistiche di propria competenza inserite nel PSN, oggetto di specifiche regolamentazioni;
- coordinare i flussi informativi verso le Istituzioni internazionali, previsti o meno dal PSN, con le statistiche ufficiali;
- concordare con le Parti, per l'esecuzione delle rilevazioni e dei lavori statistici inseriti nel PSN in cui ha titolo di organo intermedio e per i lavori di cui è titolare, le metodologie, le nomenclature, le classificazioni e le definizioni da adottare;
- concordare con le Parti possibili adeguamenti della modulistica amministrativa di propria competenza allo scopo di migliorarne l'utilizzo come base informativa per finalità statistiche;
- documentare gli aspetti metodologici relativi a progetti con finalità statistiche non inclusi nel PSN;
- agevolare le Parti per l'accesso ai file di microdati validati, archivi amministrativi e geografici nel rispetto della normativa in materia protezione dei dati personali e di segreto statistico.

**g) L'ISMEA si impegna a:**

- garantire la continuità delle indagini e delle elaborazioni statistiche di propria competenza inserite nel PSN, oggetto di specifiche regolamentazioni;
- coordinare i flussi informativi verso le Istituzioni internazionali, previsti o meno dal PSN, con le statistiche ufficiali;
- concordare con le Parti, per l'esecuzione delle rilevazioni e dei lavori statistici inseriti nel PSN in cui ha titolo di organo intermedio e per i lavori di cui è titolare, le metodologie, le nomenclature, le classificazioni e le definizioni da adottare;
- concordare con le Parti possibili adeguamenti della modulistica amministrativa di propria competenza allo scopo di migliorarne l'utilizzo come base informativa per finalità statistiche;
- documentare gli aspetti metodologici relativi a progetti con finalità statistiche non inclusi nel PSN;
- agevolare le Parti per l'accesso ai file di microdati validati, archivi amministrativi e geografici nel rispetto della normativa in materia protezione dei dati personali e di segreto statistico.